

Commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione

Dott.ssa Benedetta Bracchetti
Webinar per CCIAA Firenze,
29 luglio 2020

Contenuti

- 1. Definizioni e riferimenti normativi**
- 2. Iscrizione in cat. 8 dell'Albo - requisiti**
- 3. Garanzia finanziaria per l'iscrizione in cat. 8**
- 4. Procedimento di iscrizione**
- 5. L'intermediario/commerciante nelle spedizioni transfrontaliere**

1. Definizioni - direttiva 2008/98/CE e smi

- "Gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita) e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le **operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari.**

1. Definizioni - direttiva 2008/98/CE e smi

- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

- l) "intermediario": qualsiasi impresa che **dispone il recupero o lo smaltimento** dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

1. Registrazione dell'intermediario / commerciante

Le direttive comunitarie sui rifiuti (art. 12 dir. 75/442/CEE, art. 12 dir. 2006/12/CE) hanno previsto a carico degli *stabilimenti e delle imprese che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari)* l'obbligo di iscrizione presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione.

Nello stesso senso dispone l'articolo 26 della dir. 2008/98/UE e successive modifiche (registro dei commercianti/intermediari).

1. Iscrizione – norme statali

- Art. 212 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche
- DM 120/2014 - regolamento dell'Albo
- Deliberazione CN n. 2 del 15.12.2010 – requisiti per iscrizione - e successive modifiche
- Deliberazione CN n. 2 del 22.02.2017 (modulistica)
- Deliberazioni CN sul RT - n. 6 e 7 del 30.05.2017 e successive modifiche, n. 1 del 23.01.2019 (e n. 1 del 30.01.2020)
- **DM 20.06.2011 (G.U. 22.09.2011): fideiussioni commercianti e intermediari senza detenzione**

2. Obbligo di iscrizione

Art. 212, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

- Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento delle attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- Sono esonerati dall'obbligo le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli.

2. Obbligo di iscrizione

Circolare del Comitato nazionale 6 luglio 2011, n. 841

OGGETTO: Iscrizione categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).

E' stato richiesto di chiarire se l'impresa iscritta all'Albo nelle categorie dalla 1 alla 5 che ha l'incarico di svolgere servizi di raccolta e trasporto di rifiuti e che affidi, tramite contratto di subappalto, ad altri soggetti regolarmente iscritti all'Albo alcuni di questi servizi, debba iscriversi nella categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).

Il Comitato nazionale ha ritenuto che l'affidamento a terzi delle sole attività di raccolta e trasporto, come sopra rappresentate, non costituisce attività d'intermediazione in quanto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera l), del D. Lgs. 152/06, l'intermediario è l'impresa che "dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi", e non le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi.


2. Categoria 8 e classi di iscrizione

Art. 8 e 9 del DM 120/2014

La categoria 8 è suddivisa in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:

- a) quantita' annua complessivamente gestita \geq a 200.000 t;
- b) quantita' annua compl. gestita \geq o = a 60.000 t e $<$ a 200.000 t;
- c) quantita' annua compl. gestita \geq o = a 15.000 t e $<$ a 60.000 t;
- d) quantita' annua compl. gestita \geq o = a 6.000 t e $<$ a 15.000 t;
- e) quantita' annua compl. gestita \geq o = a 3.000 t e $<$ a 6.000 t;
- f) quantita' annua compl. gestita $<$ a 3.000 t.

2. Requisiti per iscrizione all'Albo



2.1. Requisiti soggettivi

Art. 10, comma 2, D.M. 120/2014

I legali rappresentanti

- siano cittadini italiani o di Stato UE o di altro Stato a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- siano iscritti al registro delle imprese o al REA o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;

2.1. Requisiti soggettivi

Art. 10, comma 2, D.M. 120/2014

- non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

2.1. Requisiti soggettivi

Art. 10, comma 2, D.M. 120/2014

- non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

- 1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica
- 2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi

2.1. Requisiti soggettivi

Art. 10, comma 2, D.M. 120/2014

- Non si tiene conto della condanna qualora **siano decorsi almeno dieci anni dalla data** del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa **la sospensione condizionale della pena e sia** intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo [166] del codice penale oppure sia stata ottenuta **la riabilitazione**

2.1. Requisiti soggettivi


Art. 10, comma 2, D.M. 120/2014

- Siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
- non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia

2.1. Requisiti soggettivi

- Non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano comunque soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini dell'iscrizione.

2.2. Capacità finanziaria



IMPORTI CAPACITA' FINANZIARIA CATEGORIA 8					
classe F	classe E	classe D	classe C	classe B	classe A
< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
35.000,00 euro	50.000,00 euro	80.000,00 euro	260.000,00 euro	1.100.000,00 euro	1.800.000,00 euro

Art. 11, comma 2, DM 120/14:


La capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'IVA, il patrimonio, i bilanci o da idonei affidamenti bancari.

v. anche circolare Comitato nazionale 26 settembre 2018, n. 150

ATTESTAZIONE

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO ISTITUTO O SOCIETA' HA CONCESSO AL SIG..... NELLA FORMA TECNICA DI..... UN AFFIDAMENTO DI €.....

2.3. Idoneità tecnica - elementi costitutivi



2.3 Delibera n. 2 del 15 dicembre 2010

in vigore dal 18.02.2011

La dotazione minima di personale è costituita da:

- il legale rappresentante dell'impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della stessa;
- i lavoratori dipendenti anche a tempo parziale e i lavoratori a progetto;
- i soci delle società purché prestatori d'opera all'interno dell'impresa.

DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE CATEGORIA 8

	classe F	classe E	classe D	classe C	classe B	classe A
	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
Personale	1	2	3	4	5	6

1. Concorrono a formare la dotazione minima le **unità di personale ricomprese nelle categorie** in cui l'impresa risulta già iscritta.
2. Concorre a formare la dotazione minima **il Responsabile Tecnico** individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Per l'iscrizione nella **classe A**, nella dotazione minima di personale devono essere ricompresi: 3 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l'attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione n.003 del 16 luglio 1999;
4. Per l'iscrizione nella **classe B**, nella dotazione minima di personale devono essere ricompresi: 2 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l'attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione n.003 del 16 luglio 1999;
5. Per l'iscrizione nella **classe C**, nella dotazione minima di personale deve essere ricompreso: 1 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l'attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione n.003 del 16 luglio 1999;
6. Gli **anni di esperienza** di cui ai precedenti punti devono essere **maturati nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti**

2.3 Dotazione di personale

Circolare del Comitato nazionale 12 gennaio 2018, n. 59, punto 2.e

Per «dipendente» si intende il dipendente dell'impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell'Allegato « alla delibera n. 2 del 22.02.2017.

.... cioè

¹ Per numero complessivo di addetti si intende:

a) Il numero di dipendenti dell'azienda determinato come sommatoria dei dipendenti di tutte le unità locali, con riferimento al numero di occupati a tempo pieno, aumentato delle frazioni di unità lavorative relative ai lavoratori a tempo parziale e a quelli stagionali rappresentati con frazioni in dodicesimi di unità lavorative annue. I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore. Sono computabili nel numero dei dipendenti anche le unità lavorative che prestano opera nell'ambito di contratti di lavoro a progetto. In particolare il contenuto del progetto deve riguardare l'attività di gestione dei rifiuti oggetto dell'iscrizione all'Albo gestori.

b) Il titolare, i soci e i collaboratori familiari. Detti soggetti sono computabili solo qualora prestino l'opera nell'attività aziendale, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.



2.3. Responsabile tecnico necessario per

Cat. 9 e 10 (bonifiche)


Cat. 8 (intermed. e
comm. senza detenzione)

Cat. 7 (operatori logistici)

Cat. 1, 4, 5, 6
(trasporto)

Art. 10, c. 4 e art. 15, c. 2
DM 120/2014

2.3. Requisiti del responsabile tecnico




2.3. Requisiti del RT

Art. 13, commi 1 e 2, DM 120/2014

1. L' idoneità di cui all' art. 12, comma 4, lett. c) è attestata mediante una **verifica iniziale** della preparazione del soggetto e, **con cadenza quinquennale** , mediante **verifiche** volte a garantire il necessario **aggiornamento**
2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.


2.3. Deliberazioni del Comitato nazionale

Deliberazione n. 6 del
30.05.2017 in vigore
dal **16.10.17** e succ. mod.



Requisiti del RT (art.
12 e 13 DM 120/2014)

Deliberazione n. 4 del
25.06.2019 in vigore
dal 19.07.2019



Criteri e modalità di
svolgimento delle
verifiche per RT

2.3. Requisiti RT per cat. 8

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 1 aa	V + 3 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 4aa	V + 7 aa V + L + 6 aa	V + 8 aa V + L + 7aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore dell'intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti.

2.3. Esperienza del responsabile tecnico

2. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al RT consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

- a) come **legale rappresentante** di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- b) come **responsabile tecnico o direttore tecnico**
- c) come **dirigente o funzionario direttivo tecnico** con responsabilità inerenti il settore di attività
- d) come **dipendente nell'affiancamento** al responsabile tecnico.
(necessaria comunicazione preventiva a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico alla Sezione regionale competente)

2.3. Esperienza del responsabile tecnico

Circolare Comitato nazionale Albo del 12.01.2018 n. 59

- in caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l'impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l'attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato;

2.3. Dispensa dalle verifiche

Art. 13, comma 3, DM 120/2014

Art. 2, c. 5, deliberazione n. 6 del 30.05.2017

- È dispensato dalle verifiche il **legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto o ricopra contemporaneamente anche il ruolo di** responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza **nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni.**
- Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

2.3. Dispensa dalle verifiche

Circolare Comitato nazionale Albo del 12.01.2018 n. 59

- il legale rappresentante dell'impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i venti anni di esperienza nello **stesso** settore di attività (**trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto**);

2.3. Dispensa dalle verifiche

Circolare Comitato nazionale Albo del 12.01.2018 n. 59

- la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività dell'impresa o dell'incarico di responsabile tecnico intervenute a qualsiasi titolo;
- le interruzioni intermedie sono consentite sia nel ruolo di responsabile tecnico che in quello di legale rappresentante dell'impresa;
- per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa invia alla Sezione regionale il modello di domanda, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà La Sezione regionale dell'Albo rilascia l'attestazione della dispensa dalle verifiche.

2.3. Disposizioni transitorie RT

Art. 13, comma 4, DM 120/2014

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2 può continuare a svolgere la propria attività **in regime transitorio** la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.

2.3. Disposizioni transitorie

Deliberazione 30 maggio 2017, n. 6, art. 3, comma 1

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti al 16.10.2017 **può continuare** a svolgere la propria attività in regime transitorio **per cinque anni dal 16.10.2017** anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

Il responsabile tecnico di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

2.3. Disposizioni transitorie

Circolare Comitato nazionale Albo del 12.01.2018 n. 59

i responsabili tecnici conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto della domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico nei 5 anni successivi;

2.3. Disposizioni transitorie

Circolare Comitato nazionale Albo del 12.01.2018 n. 59

i responsabili tecnici di cui all'art. 3, comma 1, della delibera possono effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione in un'altra categoria anche prima della data del 2 gennaio 2021. In caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.

Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico

Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C" alla delibera 30.05.2017, n. 6.

I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale, pubblicati sul sito **www.albonazionalegestoriambientali.it** e periodicamente aggiornati.

Argomenti delle verifiche

MODULO GENERALE: obbligatorio per tutte le categorie

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014
4. Sicurezza del lavoro (elementi pertinenti)
5. Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)

Argomenti delle verifiche

INTERMEDIARI E COMMERCianti – cat. 8

1. Definizioni e responsabilità
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale
3. Spedizioni transfrontaliere di rifiuti e aspetti contrattualistici relativi alle spedizioni transfrontaliere
4. Definizione trasporto intermodale
5. Cenni di diritto commerciale

Validità della verifica d'idoneità del responsabile tecnico

L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha **validità pari a cinque anni** a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.

La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità dell'aggiornamento decorre dalla data di scadenza dei cinque anni.

Svolgimento delle verifiche per responsabili tecnici

Deliberazione n. 4 del 25.06.2019 e succ. mod.

Gli elementi più rilevanti:

- criteri di ammissione alle verifiche
- iscrizione telematica alle verifiche
- svolgimento verifiche e punteggi

Requisiti di ammissione alle verifiche

- cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del DM 120/2014;
- **in possesso di diploma di scuola media di secondo grado.** Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici di cui al articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017;
- versamento del contributo di Euro 90,00 alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.

Requisiti di ammissione alle verifiche

Circolare Comitato nazionale Albo del 12.01.2018 n. 59

il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1, della delibera, è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.

Iscrizione alle verifiche

Il candidato si può iscrivere per **max. 3 moduli** nella stessa sessione di verifica prescelta.

Per verifica iniziale, modulo generale obbligatorio + almeno un modulo specialistico

Il candidato che ha già ottenuto idoneità in fase di verifica iniziale può sostenere gli ulteriori moduli di specializzazione senza sostenere nuovamente il modulo generale.

Svolgimento verifiche e punteggi

1. La verifica si svolge mediante prova scritta con **40 quiz** a risposta multipla per ciascun modulo.
2. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
risposta **esatta: + 1,00**
risposta **errata: - 0,50**
risposta **omessa: 0,00**
3. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione **60 minuti** per ogni modulo oggetto della prova.

Idoneità dei candidati

Verifica
iniziale

```
graph LR; A[Verifica iniziale] --> B[Min. 32 p. MODULO OBBLIGATORIO]; A --> C[Min. 34 p. MODULO SPECIALISTICO]; D[Verifica di aggiornamento] --> E[Min. 28 p. MODULO OBBLIGATORIO]; D --> F[Min. 30 p. MODULO SPECIALISTICO];
```

Min. 32 p.
MODULO
OBBLIGATORIO

Min. 34 p.
MODULO
SPECIALISTICO

Verifica di
aggiornamento

Min. 28 p.
MODULO
OBBLIGATORIO

Min. 30 p.
MODULO
SPECIALISTICO

Verifica di aggiornamento

Nel caso in cui allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la **verifica di aggiornamento** relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l'idoneità relativa ad uno o più moduli di specializzazione.


2.3 Compiti, responsabilità del responsabile tecnico

Art. 12, commi 1, 2 e 3 del DM 120/2014


1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta **organizzazione nella gestione dei rifiuti** da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di **vigilare sulla corretta applicazione** della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.
3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

2.3 Compiti, responsabilità del responsabile tecnico

Deliberazione n. 1 del
23.01.2019



Prime disposizioni su
compiti e responsabi-
lità RT



Compiti
generali

Compiti
specifici (cat.)

Incarichi con-
temporanei

2.3 Compiti generali del responsabile tecnico

Deliberazione 23.01.2019, n. 1 – art. 1

- a) **coordina** l'attività degli addetti dell'impresa;
- b) definisce, per quanto di competenza, le **procedure** per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
- c) **vigila** sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- d) **verifica** la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

2.3 Compiti generali del responsabile tecnico

Deliberazione 23.01.2019, n. 1 – art. 1

2. Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e dalla circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto.

2.3 Compiti per categoria 8 – intermediazione e commercio

Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 – art. 4

a) garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);

2.3 Compiti per categoria 8 – intermediazione e commercio

Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 – art. 4

b) verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.

2.3. Incarichi contemporanei

Deliberazione n. 1 del 23.01.2019 – art. 7

1. Nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte.

2.3. Incarichi contemporanei

Deliberazione n. 1 del 23.01.2019 – art. 7

2. La dichiarazione, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente.

3. Garanzia finanziaria - categoria 8

Art. 212, comma 10 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche

L'iscrizione all'Albo per le attività di di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' **subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato** i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti.....

Tali garanzie sono ridotte del

- 50% per le imprese registrate EMAS (reg. n. 1221/2009), e del
- 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

3. Garanzia finanziaria - categoria 8

Decreto ministeriale 20 giugno 2011 (pubblicato in GU n. 221 del 22 settembre 2011). *Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione degli stessi.*

La garanzia finanziaria deve essere **prestata per tutta la durata dell'iscrizione** e deve essere conforme allo schema dell'allegato A al DM.

Ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria le attività sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) commercio ed intermediazione di **rifiuti non pericolosi**;
- b) commercio ed intermediazione di **rifiuti pericolosi**.

3. Garanzia finanziaria - importi

a) commercio ed intermediazione di **rifiuti non pericolosi**;

classe a) euro 3.000.000,00;

classe b) euro 1.500.000,00;

classe c) euro 450.000,00;

classe d) euro 250.000,00;

classe e) euro 100.000,00;

classe f) euro 50.000,00.

b) commercio ed intermediazione di **rifiuti pericolosi**.

classe a) euro 5.000.000,00;

classe b) euro 1.500.000,00;

classe c) euro 500.000,00;

classe d) euro 300.000,00;

classe e) euro 150.000,00;

classe f) euro 80.000,00.

3. Garanzia finanziaria - importi

Qualora l'attività di commercio e intermediazione **riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi**, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli **importi relativi ai rifiuti pericolosi**, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d'iscrizione.

Il mutamento della classe d'iscrizione comporta l'obbligo di adeguamento degli importi della garanzia finanziaria.

4. Procedimento di iscrizione

Articolo 15, comma 1, DM 120/2014 (*Procedimento d'iscrizione all'Albo*)

1. La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui **territorio di competenza é stabilita la sede legale** dell'impresa o dell'ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo é presentata alla Sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.

4. Procedimento di iscrizione

7. **Entro 60 giorni** dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione conclude l'istruttoria e **delibera sull'accoglimento o sul rigetto** della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

8. Il termine di cui al comma 7 **può essere interrotto**, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione gli elementi e la documentazione richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all'invio di quanto richiesto **entro il termine di 30 giorni**, la sezionerigetta la domanda di iscrizione.

4. Procedimento di iscrizione

9. Ove la domanda sia accolta la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.

10. Qualora l'iscrizione sia sottoposta a **garanzia finanziaria**, l'interessato, **entro il termine di decadenza di 90 giorni** dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, é tenuto a presentare alla sezione ... la garanzia finanziaria a favore dello Stato La sezione **accetta la garanzia finanziaria entro 30 giorni** dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d'iscrizione.

4. Procedimento di iscrizione – diritto annuale

Articolo 24, DM 120/2014

(Risorse finanziarie)

3. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari:

a) imprese ed enti che effettuano attività di gestione di rifiuti ...[tr
cui intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli
stessi]:

classe a) euro 1.800;

classe b) euro 1.300;

classe c) euro 1.000;

classe d) euro 750;

classe e) euro 350;

classe f) euro 150.



**5. L'intermediario / commerciante di
rifiuti nelle spedizioni transfrontaliere
reg. (CE) 1013/2006**

Per il primo orientamento

Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14.6.2006 n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti pubblicato in GU L 190 del 12.07.2006

in vigore dal 12.07.2006 e applicabile dal 12.07.2007

7 titoli per tot. 64 articoli + 9 allegati = 147 pagine!

Dal 2006 -> 13 modifiche e 7 rettifiche al regolamento

Testo consolidato disponibile su www.eur-lex.europa.eu -> testi consolidati

Quadro normativo complessivo

Dir
2008/98/CE

Convenzione
Basilea

Dec. OCSE
(2001)107

Reg. 1013/2006

Regolamenti (e direttive e decisioni)
di modifica ed integrazione

Per il primo orientamento

Convenzione di Basilea: convenzione del 22.3.1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (www.basel.int -> the Convention)

Decisione OCSE: decisione C[2001]107 def. del Consiglio OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (www.oecd.org)

Campo di applicazione

Il regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

- fra Stati membri, all'interno della UE o con transito attraverso Paesi terzi;
- importati nella UE da Paesi terzi;
- esportati dalla UE verso Paesi terzi;
- in transito nel territorio della UE, con un itinerario da e verso Paesi terzi.

Alcune nozioni per capire il ruolo dell'intermediario / commerciante



- **Spedizione:** il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:
 - a) tra un paese ed un altro paese;
 - b) tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese;
 - c) tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale;
 - d) tra un paese e l'Antartico;
 - e) da un paese attraverso una delle zone sopra citate;
 - f) all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese;
 - g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese

- **Importazione:** qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità.
- **Esportazione:** atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità.
- **Transito:** la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione.

I soggetti coinvolti: definizioni

- **Commerciante:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti (art. 3, prf. 1, n. 7, dir. 2008/98).
- **Intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti (art. 3, prf. 1, n. 8, dir. 2008/98)

I soggetti coinvolti: definizioni

Notificatore: il regolamento distingue i seguenti casi ai fini della sua individuazione:

- a) spedizioni provenienti da uno Stato membro.
- b) importazioni o transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro.

- **Notificatore**

- a) **spedizioni provenienti da uno Stato membro.**

persona fisica o giuridica **soggetta alla giurisdizione dello Stato membro che intende effettuare** o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica, secondo il seguente **ordine gerarchico**:

- il produttore iniziale;
- il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione;
- un raccoglitore abilitato che ha organizzato la spedizione in partenza da un'unica località notificata, raccogliendo piccoli quantitativi di rifiuti della stessa tipologia e provenienti da fonti diverse



- un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto da uno dei soggetti di cui ai primi tre punti ad agire per suo conto in qualità di notificatore (contratto*);
- un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto da uno dei soggetti di cui ai primi tre punti ad agire per suo conto in qualità di notificatore (contratto*);
- il detentore se tutti i soggetti di cui ai punti precedenti sono sconosciuti o insolventi.

* v. allegato II, parte I, n. 23 al regolamento: una copia di detto contratto o una prova della sua esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) deve essere allegata alla notifica.

Nei casi di inadempimento agli obblighi di riprendere i rifiuti o di spedizioni illegali ad opera del notificatore nella persona del commerciante o intermediario autorizzato, è **considerato notificatore**

- **il produttore iniziale,**
- **il nuovo produttore o**
- **il raccoglitore** abilitato che ha autorizzato il soggetto ad agire per suo conto.

Notificatore

b) importazioni o transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro.

una delle seguenti persone fisiche o giuridiche **soggette alla giurisdizione del paese di spedizione** che intende effettuare, far effettuare o che ha fatto effettuare una spedizione di rifiuti:

- la persona individuata dalla legislazione del paese di spedizione,
- il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo.

I soggetti coinvolti: definizioni

- **Destinatario:** la persona o l'impresa, **posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione**, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;
- **Soggetto che organizza la spedizione:** manca definizione puntuale in reg. 1013/2006. Art. 18, prf. 1, reg. 1013/2006 lo indica come «il **soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione** che organizza la spedizione» (v. linea guida dei corrispondenti n. 10 del 12.05.2017, prf. 2.2)

Soggetto che organizza la spedizione


2.2 Person who arranges shipment pursuant to Article 18(1)(a)

5. *There is a need for guidance on which persons may act as "the person under the jurisdiction of the country of dispatch who arranges the shipment" pursuant to Article 18(1)(a).*


6. *As a common understanding of the correspondents, it has been agreed that the person who arranges the shipment may only be a natural or legal person under the jurisdiction of the country of dispatch, including*

- (a) the original producer,
- (b) the licensed new producer who carries out operations prior to shipment,
- (c) a licensed collector who assembled the shipment from various small quantities of the same type of waste collected from a variety of sources,
- (d) a registered 'dealer' who has been authorised in writing by the original producer, new producer or licensed collector specified in (a), (b) and (c) to act on his/her behalf as the person who arranges the shipment,
- (e) a registered 'broker' who has been authorised in writing by the original producer, new producer or licensed collector specified in (a), (b) and (c) to act on his/her behalf as the person who arranges the shipment, or
- (f) the holder of the waste where all of the persons above are unknown or insolvent.


Alcune possibili configurazioni di spedizioni transfrontaliere




Alcune possibili configurazioni di spedizioni transfrontaliere



Alcune possibili configurazioni di spedizioni transfrontaliere



Alcune possibili configurazioni di spedizioni transfrontaliere



Obbligo di iscrizione all'Albo (cat. 8) per intermediari esteri

Circolare del Comitato nazionale 1. agosto 2019, n. 9

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'iscrizione all'Albo da parte degli intermediari esteri.


Alcune imprese hanno chiesto chiarimenti a seguito della rettifica del regolamento CE n. 669/2008 della Commissione, che integra l'allegato IC del regolamento CE n. 1013/2006, del Parlamento e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti nella parte in cui viene chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione”.


Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che nel caso di intermediario avente sede all'estero che intermedia rifiuti provenienti dall'Italia con destino estero, nel caso in cui lo stesso agisca in qualità di “esportatore”/notificatore dei rifiuti come definito nella sezione IV, punto 14, del regolamento 669/2008, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 15, lettera a), reg. 1013/2006. Al contrario nel caso di intermediario avente sede all'estero che intermedia rifiuti provenienti dall'Italia con destino estero in qualità di “importatore”/destinatario dei rifiuti così come definito all'articolo 2, paragrafo 14, del reg. 1013/2006 e nella sezione II, , paragrafo 6, del regolamento 669/2008, lo stesso risulta soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.

Se ne ricava che solo nel primo caso l'intermediario estero, in quanto notificatore, deve essere iscritto all'Albo nella pertinente categoria; parimenti si conclude per il caso dell'intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell'articolo 18 del reg. (CE) n. 1013/2006. Per converso, l'intermediario estero in quanto destinatario della spedizione rimane soggetto solamente alla giurisdizione del paese di destinazione.

Ulteriore possibile configurazione di spedizioni transfrontaliere

5





Grazie per l'attenzione!